

## **STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI GALATINA**

### **Art. 1 – Istituzione**

È istituita dal Comune di Galatina la CONSULTA DEI GIOVANI, intesa come organo di partecipazione attiva all'interno dell'attività amministrativa e quale organo consultivo permanente dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Galatina.

### **Art. 2 – Finalità**

La Consulta, in qualità di organo consultivo, può presentare all'Assessorato alle Politiche Giovanili proposte di attività inerenti alle tematiche giovanili. In generale, la Consulta:

- a. è strumento di conoscenza della realtà giovanile;
- b. promuove progetti, attività ed iniziative inerenti ai giovani;
- c. promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- d. attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. promuove rapporti permanenti con le consulte ed i forum presenti nel territorio regionale, con le consulte ed i forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali, informazioni nei settori di interesse giovanile quali scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo;
- h. studia e divulga i bandi promossi dall'Unione Europea riguardanti le Politiche giovanili. Al fine di consentire l'attivazione delle autonome iniziative della Consulta, l'Amministrazione Comunale prevederà appositi stanziamenti nel bilancio dell'Ente, nei modi previsti dall'art. 16.

### **Art. 3 – Requisiti**

Possono iscriversi alla Consulta, i giovani compresi nella fascia tra i quattordici ed i trenta anni di età, senza distinzione di sesso, razza o religione.

Non possono far parte degli organi della Consulta dei giovani i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali ovvero tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri degli organi amministrativi degli Enti Pubblici e delle Aziende o Istituzioni a cui il Comune partecipa.

Al momento dell'iscrizione, i componenti della Consulta possono essere parte di movimenti giovanili politico/sociali.

### **Art. 4 - Sede**

La sede istituzionale della Consulta è il Municipio. Le riunioni si dovranno tenere nei locali del Palazzo della Cultura (Piazza Alighieri, 51 – Galatina). L'utilizzo di altre sedi per riunioni, incontri o dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal competente Organo Comunale.

### **Art. 5 – Organi della Consulta**

La Consulta è strutturata in due forme istituzionali:

- L'ASSEMBLEA GENERALE: composta da tutti coloro che decidono di aderire alla Consulta dei Giovani mediante apposito modulo di iscrizione.
- Il COORDINAMENTO: avente la funzione di supporto e tramite della comunità cittadina con l'Amministrazione comunale.

### **Art. 6 – L'ASSEMBLEA GENERALE**

L'assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è convocata dal presidente della Consulta, mediante un avviso che deve indicare l'ordine del giorno dell'assemblea e deve essere affisso presso l'ufficio che cura il servizio politiche giovanili, la sede della Consulta dei Giovani e l'albo pretorio. L'affissione deve avvenire almeno sette giorni prima dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

All'interno dell'Assemblea Generale, ciascun membro può partecipare all'attività dell'Amministrazione comunale promuovendo iniziative riguardanti le tematiche giovanili, esprimendo pareri, partecipando a

sondaggi e consultazioni proposte attraverso i social e le piattaforme predisposte, o intervenendo ai dibattiti programmati periodicamente all'interno della sede istituzionale.

#### **Art. 7 – COORDINAMENTO**

Il Coordinamento è un organismo di gestione, avente la funzione di collante tra la comunità e l'Amministrazione. Si impegna a consultare, ascoltare, interpellare i ragazzi, consapevole del ruolo di tramite e non di rappresentanza.

Il coordinamento è composta da n°10 (dieci) elementi così suddivisi:

- L'Ufficio di Presidenza della Consulta (Presidente, Vice Presidente e Segretario). I tre componenti sono eletti dall'Assemblea generale durante la prima riunione.
- I 5 (cinque) delegati dei rispettivi gruppi di lavoro individuati dall'assemblea generale.
- Il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili in carica, o un Consigliere comunale delegato dal Sindaco, per il quale è prevista la deroga, rispetto a quanto previsto dall'art.3 del presente statuto.
- Un componente della IV commissione consiliare in carica, nominato tra le fila dell'opposizione, per il quale è prevista la deroga, rispetto a quanto previsto dall'art.3 del presente statuto.

#### **Art. 8 – Il Presidente**

- Il Presidente rappresenta la Consulta dei Giovani.
- Il Presidente convoca, presiede e disciplina le riunioni dell'assemblea e del coordinamento della Consulta dei Giovani.
- Al Presidente della Consulta dei Giovani compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Coordinamento, al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Consulta dei Giovani.
- In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

#### **Art. 9 – Il Vice - Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi è impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Il Vice-Presidente può essere nominato anche tra i membri non eletti nel Coordinamento.

#### **Art. 11 – Il Segretario**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del coordinamento e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento della Consulta dei giovani.

#### **Art. 10 - Segreteria della Consulta**

I compiti di segreteria e di supporto amministrativo (compilazione ed aggiornamento dell'elenco dei membri nominati della Consulta, convocazione degli organi della consulta, tenuta degli atti degli organi della Consulta) sono svolti da un addetto del Comune con specifica delega.

#### **Art. 12 – Bando di partecipazione**

Per la prima costituzione dell'Assemblea della Consulta, l'Amministrazione Comunale provvederà con bando pubblico a rendere note le modalità di partecipazione allo stesso.

L'iscrizione alla Consulta richiede la compilazione di un modulo, reperibile all'interno del sito web del Comune oppure sui canali social dell'Assessorato alle politiche giovanili.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto bando, il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Giovanili dovranno convocare e presiedere la seduta di primo insediamento dell'Assemblea, nel corso della quale si procederà alla votazione per l'elezione dei componenti dei vari organi.

### **Art. 13 – Durata e rinnovo**

Gli organi della Consulta dei Giovani di cui all'art. 5 hanno durata quinquennale e vengono rinnovati a seguito dell'ingresso della nuova amministrazione.

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Presidente ed il Vice-Presidente del coordinamento uscenti della Consulta devono incontrare il Sindaco o il neo Assessore delegato per procedere, entro due mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, a rinnovare gli organi della Consulta.

### **Art. 14 – Prima riunione**

Durante la prima riunione della Consulta, gli organi di cui all'art. 5 devono essere nominati attraverso un'elezione tra tutti i partecipanti presenti.

Ogni singolo partecipante all'assemblea ha il diritto di proporre la propria candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 7.

I membri dell'ufficio di presidenza devono ottenere la maggioranza dei voti per poter essere eletti.

In seguito alla nomina dell'ufficio di presidenza, vengono composti i gruppi di lavoro, all'interno dei quali è eletto il rispettivo capogruppo attraverso la maggioranza dei voti.

### **Art. 15 – Gruppi di lavoro**

I Gruppi di lavoro della Consulta dei Giovani svolgono la funzione di occuparsi di diversi ambiti settoriali, al fine proporre all'interno degli stessi valide iniziative da sottoporre all'attenzione del coordinamento e del Consiglio comunale.

I Gruppi di lavoro sono cinque:

- Formazione, Istruzione, Rapporti con scuole e università, Mobilità e Scambi
- Lavoro, Disoccupazione Giovanile, Commercio, Trasporti
- Politiche Sportive, Ambiente, Politiche Ricreative, Rapporti con i quartieri
- Politiche Culturali, Integrazione, Pari Opportunità
- Politiche Sociali, Disadattamento, Devianza, Problematiche Giovanili, Politiche Sanitarie

Solo i delegati, eletti durante la prima riunione della Consulta, hanno il diritto di partecipare alle sedute del coordinamento; inoltre, hanno il diritto di esporre le proposte derivanti dai rispettivi gruppi di lavoro.

### **Art. 16 - Finanziamento**

Entro il 30 novembre di ogni anno la Consulta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato alle Politiche Giovanili, un piano di attività, richiedendone il finanziamento. Nel bilancio annuale di previsione del Comune verranno previsti appositi stanziamenti per le spese di funzionamento della Consulta ed il finanziamento delle attività dello stesso pianificate ed approvate dal competente organo del Comune di Galatina. Le spese per le affissioni e per le spese postali, supportate dalla Segreteria della Consulta per il suo funzionamento, sono a carico del Comune di Galatina entro i limiti della previsione del bilancio.

### **Art. 17 - Modifiche dello Statuto**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale, con propria delibera, previo parere obbligatorio dell'Assemblea della Consulta stessa. La modifica dello Statuto può essere proposta a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. La modifica deve essere comunicata all'Assessorato per essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

### **Art. 18 - Regolamento interno**

La Consulta dei Giovani può darsi un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto, non in contrasto con i principi di esso.

### **Art. 19 - Decadenza**

I componenti degli organi della Consulta di cui al precedente art. 5 decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni degli organi medesimi formalmente convocate.

**Art. 20 - Disposizioni finali e di prima applicazione**

La competente Commissione Consiliare Permanente, sentiti gli organi della Consulta, può proporre al Consiglio Comunale di apportare eventuali modifiche al presente Statuto, durante il primo anno di applicazione, essendo da considerare questo periodo iniziale di natura sperimentale.